

in modo improprio, e forse illegittimo, è stato emanato il decreto del Ministro dell'agricoltura del 15 novembre 1989, che riconosce una singolare DOC all'aceto balsamico industriale di Modena, creando confusione commerciale e di indicazione a danno degli utenti e degli operatori nazionali del settore vitivinicolo, ed impone restrizioni ingiustificate relative all'area di produzione, alla concorrenza e al libero mercato, non solo creando posizioni di privilegio ingiustificato di solo alcuni industriali nei confronti degli altri operatori dell'intero territorio nazionale, ma anche e soprattutto ponendo limitazioni non necessarie all'interesse generale, con grave danno per i consumatori che sono surrettiziamente portati a pagare un prezzo eccessivo per un aceto industriale, solo perché commercialmente menzionato con la stessa terminologia del condimento tradizionale di Modena;

impegna il Governo

ad abrogare il decreto del Ministro dell'agricoltura del 15 novembre 1989, sulla denominazione di origine controllata (DOC) aceto balsamico di Modena, e a sollecitare la competente Commissione europea affinché i registri immediatamente la DOP Aceto balsamico tradizionale di Modena, ai sensi del Regolamento CE 2081/92.

9/5619-B/4 Pecoraro Scanio, Trabattoni, Burani Procaccini.

La Camera,

premesso che le direttive comunitarie spesso e volentieri recano disposizioni eccessivamente particolari e dettagliate, che non tengono conto delle specifiche realtà sociali ed economiche dei singoli Stati membri,

impegna il Governo

a tener conto, sia nella fase di negoziazione degli atti normativi comunitari, sia nella fase di recepimento degli stessi nell'ordi-

namento nazionale, delle specifiche realtà nazionali e dei settori economici ed imprenditoriali sui quali tali atti intervengono.

9/5619-B/5 Pezzoli, Oreste Rossi.

La Camera,

con l'articolo 14 del disegno di legge n. 5619-C, recante modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è definitivamente resa operativa l'attuazione nazionale dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92, rispettivamente sulle produzioni di origine protetta e su quelle di specificità;

le disposizioni in oggetto, ormai indifferibili, erano da tempo attese anche dai rispettivi operatori di settore, soprattutto per sbloccare una situazione di stallo che aveva reso incerte o addirittura inefficaci le legittime attività statuarie di vigilanza e di promozione svolte dagli organismi consortili istituiti per la tutela delle denominazioni di origine, oggi registrate a livello comunitario;

oltre a ridefinire lo stato giuridico dei consorzi di tutela ad uniformare le loro funzioni e competenze ai requisiti degli accordi internazionali, è loro riconfermato il potere di esercizio sulle attività relative alla promozione, alla disciplina ed alla apposizione dei marchi collettivi sulle rispettive produzioni tutelate;

spetterà al Ministro per le politiche agricole e forestali emanare, entro il 31 marzo del 2000, i decreti di attuazione delle disposizioni recate dal citato articolo 14, ma per eliminare il vigente stato di blocco e per evitare il rischio di scioglimento dei consorzi di tutela (circostanze già segnalate al Governo in numerosi atti ispettivi e di indirizzo del Parlamento, nonché dai consorzi stessi), è necessario che l'efficacia degli stessi decreti sia assicurata nel più breve tempo possibile, concertando con i singoli soggetti interessati la predisposizione delle rispettive misure regolamentari;

impegna il Governo

ad emanare con la massima urgenza (possibilmente entro il 1999), sentite la parti interessate e di concerto con esse, le norme di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 14 della nuova legge comunitaria 1999, ai sensi del disegno di legge n. 5619-C.

9/5619-B/6 Trabattoni.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 14 della legge comunitaria 1999 disciplina la materia dei consorzi di tutela delle DOP, IGP e attestazioni di specificità, nonché le funzioni di controllo e di vigilanza sui prodotti riconosciuti secondo la normativa comunitaria;

disposizioni sull'analogha materia sono contenute nel disegno di legge già approvato dalla Camera e in corso di esame da parte del Senato, che contiene anche norme sulle sanzioni, sul procedimento per il riconoscimento e sull'etichettatura;

la legge 10 aprile 1954, n. 125, e la legge 5 febbraio 1992, n. 169, rispettivamente in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine dei formaggi e dell'olio, contengono norme parzialmente superate da quelle dell'articolo 14 della legge comunitaria nonché norme relative alle sanzioni da applicare in caso di comportamenti lesivi delle denominazioni riconosciute;

impegna il Governo

nelle more dell'approvazione del provvedimento legislativo di carattere generale sulle denominazioni, ad adottare le opportune iniziative affinché non si determinino dubbi interpretativi relativamente al rapporto tra la nuova normativa recata dall'articolo 14 e la previgente disciplina contenuta nelle leggi n. 125 del 1954 e n. 169

del 1992, ferma restando l'applicabilità delle norme sanzionatorie previste dalle predette leggi.

9/5619-B/7 Sedioli, Ferrari.

La Camera,

premessò che le direttive comunitarie spesso e volentieri recano disposizioni eccessivamente particolari e dettagliate, che non tengono conto delle specifiche realtà sociali ed economiche dei singoli Stati membri;

impegna il Governo

a tener conto, sia nella fase di negoziazione degli atti normativi comunitari, sia nella fase di recepimento degli stessi nell'ordinamento nazionale, delle specifiche realtà nazionali e dei settori economici ed imprenditoriali sui quali tali atti intervengono.

9/5619-B/8 Lembo, Pezzoli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5619, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

premessò che:

il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che recepisce le direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE, reca norme in materia di igiene dei prodotti alimentari ed istituisce il sistema HACCP - *Hazard analysis and critical control point*, che serve ad individuare i punti critici nella lavorazione degli alimenti in cui si possono verificare rischi per il prodotto;

il decreto in questione impone alle imprese di adeguarsi a tale normativa, appesantendole di numerosi vincoli burocratici ed oneri economici;

tali oneri vanno a ricadere in particolare sulla piccola e media im-

presa e sugli artigiani che operano in tale settore, riducendo di fatto la competitività del comparto alimentare italiano nei confronti di quello degli altri *partners* europei;

impegna il Governo

a semplificare, in tempi brevi, le norme legislative contemplate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di rendere meno onerosi i numerosi adempimenti cui sono sottoposte le piccole e medie imprese operanti nel settore alimentare, salvaguardando in particolare le produzioni locali di alimenti e bevande aventi caratteristiche peculiari territoriali.

9/5619-B/9 Rallo, Pezzoli.

La Camera,

esaminato l'atto Camera 5619 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivati dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

preso atto che il suddetto provvedimento introduce importanti modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975,

n. 110 recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi nonché altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva;

constatato che urge armonizzare quanto prima la normativa nazionale in materia di armi dotate di modesta capacità offensiva con quella vigente negli altri Stati-membri dell'Unione europea;

preso atto che ciò viene demandato alla emanazione da parte del Ministero dell'interno di un regolamento di attuazione entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della stessa comunitaria;

impegna il Governo

ad attivare al più presto tutte le misure di carattere amministrativo indispensabili all'attuazione delle disposizioni di modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché ad emanare tempestivamente il regolamento di attuazione sopra citato.

9/5619-B/10 Cè.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

PROPOSTA DI LEGGE: GASPERONI ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (1551-B) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE (3651-4129-4293)

(A.C. 1551-B — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »; e le parole: « l'uso o il trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « , anche non definitiva, » sono sostituite dalla seguente: « definitiva »;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)* »;

d) alla lettera *d)*, le parole: « , per lo stesso fatto, » e le parole: « o con sentenza di primo grado, confermata in appello, » sono soppresse;

e) la lettera *e)* è abrogata;

f) alla lettera *f)*, le parole: « , anche se con provvedimento non definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « con provvedimento definitivo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

3. La disposizione del comma 1-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: *a)* coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera *a)*, o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale; *b)* coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due

anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Per tutti gli effetti disciplinati con le seguenti: Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate.

*1. 1. Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Per tutti gli effetti disciplinati con le seguenti: Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate.

*1. 5. Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.

Al comma 3, sostituire le parole: alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate con le seguenti: ai procedimenti iniziati.

1. 2. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.

Al comma 4, capoverso 4-bis, lettera a), sopprimere le parole: primo comma,

1. 6. Nan.

Al comma 4, capoverso 4-bis, sostituire la lettera c), con le seguenti:

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

d) coloro nei cui confronti è stata applicata una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

1. 8. Armaroli, Anedda.

Al comma 4, capoverso 4-bis, sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.

1. 7. Nan.

Al comma 4, capoverso 4-bis, quarto periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventisei mesi dall'inizio.

1. 10. Armaroli, Anedda, Nuccio Carrara.

Al comma 4, capoverso 4-bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: dalla data di notifica del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

1. 3. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.

Al comma 4, capoverso 4-bis, quinto periodo, sostituire le parole: in punto di responsabilità *con le seguenti:* da parte dell'imputato.

- 1. 4.** Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.

Al comma 4, capoverso 4-bis, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: per gli effetti della ineleggibilità per i procedimenti in corso nei quali sia stata dichiarata la sospensione o la decadenza con sentenza anche non definitiva da una delle cariche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, si applicano le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

- 1. 9.** Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Per gli effetti dell'ineleggibilità per i procedimenti in corso, qualora sia stata dichiarata la decadenza da una delle cariche di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, con sentenza

anche non definitiva, si applicano le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 11.** Anedda, Armaroli, Nuccio Carrara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La disposizione del comma 4-*septies* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica nei casi in cui sia stata inflitta una pena non inferiore ai due anni di reclusione.

- 1. 12.** Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

« ART. 2. (*Durata dei mandati elettivi del sindaco*) — 1. Al fine del calcolo della durata del mandato di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1999, n. 120, la data iniziale è quella della proclamazione degli eletti, mentre la data finale è quella del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio medesimo. »

- 1. 01.** Giancarlo Giorgetti, Stucchi.